




Luca Brusaporci

		<i>Vignali</i>	<i>Brugnoli</i>	<i>Brugnoli</i>	
B	11/11/22	Cofradini	Bolognesi	Brugnoli	Aggiornamento per risoluzione interferenza con metanodotto
A	28/01/22	Vignali	Bolognesi	Brugnoli	Emissione per autorizzazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
COMMITTENTE  juwi development 09 s.r.l.					IMPIANTO PUNTO DI RACCOLTA CASCINA BARAGGIA
INGEGNERIA & COSTRUZIONI 					TITOLO RELAZIONE SCARICHI AREA PUNTO DI RACCOLTA
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI		N. DOCUMENTO	
-	A4	1 / 4		3 5 3 0 5 B	

1 PREMESSA

Il progetto di cui tratta la presente relazione è relativo ad una stazione elettrica 132 kV denominata punto di raccolta "Cascina Baraggia", destinata a ricevere l'energia prodotta da diversi impianti alimentati da FER, e del collegamento in cavo AT interrato della sezione di 1.600 mm² che conetterà poi il presente punto di raccolta con la futura SE 380/132 kV Carisio di Terna. In questo modo, diversi impianti occuperanno un solo stallo sulla stazione RTN, in grado di connettere potenze per 200 MVA.

L'opera, nel suo complesso, è quindi funzionale a consentire l'immissione nella RTN in alta tensione dell'energia prodotta da diversi impianti di produzione energia. I suddetti impianti saranno connessi sia in media tensione che in alta tensione con il punto di raccolta Cascina Baraggia: per gli impianti che saranno collegati in MT (ad ora solo Enfinity Solare) è prevista una trasformazione MT/AT nel punto di raccolta, mentre per gli impianti connessi in AT (ad ora solo Juwi Development 09) è previsto uno stallo di arrivo cavo AT.

Come detto, al punto di raccolta potranno essere collegati fino a 5 utenti, ma nella prima fase l'impianto sarà progettato per accogliere 2 utenti, in quanto questi sono quelli comunicati da Terna a valle della richiesta con modello 4a/bis. Vi è poi la possibilità di collegare ulteriori utenti, per raggiungere tale valore di potenza.

2 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E LIMITI DI BATTERIA

La realizzazione del punto di raccolta Cascina Baraggia e del collegamento in cavo AT di questo alla SE 380/132 kV RTN Carisio (nel complesso, il "Progetto") è prevista nel Comune di Carisio (Provincia di Vercelli) nelle vicinanze della futura stazione di trasformazione della RTN 380/132 kV di Terna. Migliore dettaglio di ciò è riscontrabile nei documenti allegati alla progettazione dell'impianto di che trattasi.

I limiti di batteria della presente relazione sono pertanto compresi entro i seguenti punti fisici:

- Terminale cavo AT presso lo stallo arrivo cavo AT nella SE 380/132 kV RTN Carisio;
- Terminali quadro MT nel punto di raccolta Cascina Baraggia, per la connessione alla cabina di impianto dei parchi fotovoltaici (per gli impianti che effettuano la trasformazione nel punto di raccolta);
- Stallo partenza cavo AT nel punto di raccolta Cascina Baraggia (per gli impianti che effettuano la trasformazione sul campo fotovoltaico).

3 QUADRO NORMATIVO

Ai sensi del DLgs 29 Dicembre 2003, No. 387 e ss.mm.ii., al fine di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano nonché promuovere l'aumento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, dette opere sono soggette ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. L'autorizzazione unica è quindi rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge.

Pertanto, il Progetto è inserito nella procedura autorizzativa degli impianti FER che si connettono allo stesso.

A livello nazionale il provvedimento normativo di base del settore è il Dlgs 36 del 13 Gennaio 2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti". In particolare, l'Allegato 1 riguardante i criteri costruttivi e gestionali delle discariche impone di limitare la quantità di acqua di origine meteorica che penetra nel corpo della discarica e impedire che le acque superficiali e sotterranee entrino nel corpo della discarica, oltre a precisare che deve essere previsto un sistema di raccolta delle acque di percolazione. Per quanto riguarda invece gli scarichi, questi sono disciplinati dal Codice dell'Ambiente, Dlgs 152 del 03 Aprile 2006 e ss.mm.ii. Nello specifico, la sezione II della parte terza del decreto è relativa alla tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare, il Titolo III riguarda la tutela dei corpi idrici e la disciplina degli scarichi. All'interno di questo titolo il capo III è riferito esclusivamente alla disciplina degli scarichi.

A livello regionale la Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili è regolata dalla Legge Regionale n. 13 del 26 marzo 1990 pubblicata nel B.U. Piemonte con delibera n.14 il 4 aprile 1990 successivamente modificata e integrata da L.R. n.66 del 21 dicembre 1994, da L.R. n.37 del 3 luglio 1996, da L.R. n.10 del 14 gennaio 1997 e da L.R. n.6 del 7 aprile 2003.

Nell'ambito della tutela delle risorse idriche la Regione Piemonte, in attuazione delle Legge Regionale n. 61/2000, ha emanato il Regolamento Regionale n. 1/R del 20/02/2006 recante la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)" successivamente modificato e integrato dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 02/08/2006 e dal n. 13/R del 7 dicembre 2006.

Tale Regolamento rappresenta la prima attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e disciplina:

1. lo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate;
2. l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate;
3. le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale;
4. le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

4 INQUADRAMENTO DELL'AREA E MODALITA' SCARICO REFLUI

La particella catastale sulla quale insisterà il punto di raccolta ha un'area di 106.290 m². Allo stato attuale l'area non permette una valutazione esatta della tipologia di regime autorizzativo. Previa consultazione del Gestore del servizio idrico integrato, si valuterà la presenza nell'area di una rete fognaria pubblica alla quale allacciarsi seguendo le modalità prescritte dal Regolamento d'utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato pubblicato dall'Autorità d'Ambito n.2 "Biellese, Vercellese, Casalese" approvato con deliberazione della Conferenza ATO2 n. 811 del 26/11/2020. Nel caso invece non vi sia nell'area una rete di raccolta esistente, si seguirà l'iter previsto per le autorizzazioni di scarico di acque reflue fuori dalla pubblica fognatura con Domanda per il rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo come previsto dal D.G.R. n. 13-9588 del 19 giugno 2003. Nello specifico si prevederà l'installazione di una vasca Imhof dedicata al trattamento degli scarichi civili in uscita dai locali tecnologici previsti all'interno del punto di raccolta in grado di garantire nel tempo la preservazione delle condizioni attuali del sito. Tali garanzie saranno assicurate, inoltre, dai periodici controlli analitici su campioni dei reflui che saranno effettuati presso laboratori accreditati e trasmessi agli entri preposti.

Verrà inoltre realizzata una rete di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento della stazione ai sensi della normativa vigente.

5 INQUADRAMENTO GEOLOGICO PRELIMINARE E COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA

Sull'area oggetto della costruzione del punto di raccolta sono state effettuate le opportune analisi geologiche e geotecniche, così come la compatibilità idraulica delle opere, come da apposito documento 35317 - Relazione geologica preliminare e di compatibilità idrogeologica.

6 SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili del Punto di Raccolta verranno raccolte da una rete di drenaggio che sarà costituita da tubazioni che si raccorderanno mediante pozzetti grigliati.

La superficie scolante è rappresentata dal tetto dei fabbricati, dalle strade e dall'area impermeabile dei piazzali decurtata dell'area occupata dalla fondazione del trasformatore AT/MT, la cui acqua di lavaggio recapperà in un'apposita vasca posta alla base dello stesso. Tale vasca sarà dimensionata in modo tale da poter contenere l'intero volume di olio presente nel trasformatore evitandone la dispersione sul piazzale in caso di rottura accidentale.

L'acqua in uscita dalla vasca del trasformatore, che comprende l'acqua di lavaggio del trasformatore e le eventuali perdite di olio confluirà ad un apposito disoleatore per la separazione dei liquidi leggeri con filtro a coalescenza, ed un pozzetto di prelievo dei campioni a valle del trattamento. A valle di questo trattamento, l'acqua entrerà nel sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche previste all'interno del punto di raccolta. In caso di rotture o perdite del trasformatore si provvederà ad isolare il disoleatore fino ad un completo ripristino delle condizioni ambientali, evitando quindi sversamenti di acque contaminati all'interno della rete di drenaggio.

Per il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, il R.R. n.1/R del 20 febbraio 2006 e relative modifiche approvate con Decreto della Presidente della Giunta Regionale n.7/R del 2 agosto 2006 definiscono attraverso l'Art.7 (Ambito di applicazione) i campi di applicazione previsti dal regolamento.

In particolare, la formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e l'immissione nel recapito finale delle acque di prima pioggia e di lavaggio sono soggetti alle disposizioni previste qualora provengano dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:

- a. le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- b. gli impianti stradali o lacuali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti;
- c. gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi normativa vigente in materia;
- d. i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- e. i depositi e gli impianti soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui alla lettera a);
- f. i centri intermodali previsti dal Piano territoriale regionale.

Le opere in progetto non ricadono in tali attività e quindi non si ritiene necessario un trattamento specifico di tali acque.

7 SCARICHI REFLUI CIVILI

Le acque di scarico dei servizi igienici provenienti dai fabbricati comandi che ne prevedono l'installazione, saranno convogliate, come specificato nel cap.4, in fognatura pubblica attraverso le modalità previste dalla normativa se verrà accertata la presenza di una rete fognaria nell'area oggetto d'intervento oppure da un impianto di trattamento composto da fossa imhoff e filtro batterico anaerobico opportunamente dimensionato in ossequio alla normativa vigente. Il calcolo di dimensionamento puntuale sarà effettuato in fase di progettazione esecutiva.

8 PUNTO DI SCARICO ACQUE

Lo scarico delle acque meteoriche e delle eventuali acque reflue trattate come sopra descritto, avverrà nell'impluvio naturale esistente, e comunque in ossequio alle prescrizioni che perverranno dalle autorità competenti. La localizzazione cartografica puntuale è demandata alla successiva fase di progettazione esecutiva.